



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La presente Assemblea è stata convocata in data 30/04/2025 con le modalità prescritte dall'art. 16 e dall'art. 27 dello Statuto dell'Associazione.

In prima convocazione, in data 14/05/2025 alle ore 19.30, l'Assemblea non è validamente costituita causa il numero inferiore rispetto ai tre quarti degli associati.

In seconda convocazione, in data 15/05/2025 alle ore 21.30, l'Assemblea non è validamente costituita.

In terza convocazione, in data 19/05/2025 alle ore 19:30, l'Assemblea non è validamente costituita.

L'Assemblea è validamente costituita in quarta convocazione del 20/05/2025 ore 21.30.

Dalle ore 21.30 alle ore 23.30 del 20/05/2025, presso il Centro Sociale Polivalente, via Sara Librando n. 20 Carmiano – sede della presente Associazione, si è svolta l'Assemblea straordinaria con il seguente **ordine del giorno**:

- Discussione e deliberazione sulla proposta di modifica dello Statuto.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alla discussione e votazione assembleare.

ELENCO SOCI PARTECIPANTI: Andrea Centonze, Erika Centonze, Giorgia Musca, Paola Sozzo, Lorenzo Mazzei, Miriana Ciurlia, Micheal Ciurlia, Francesco Bergamo, Emanuele Spagnolo, Andrea Quarta, Cucurachi Giorgia (online), Conversano Giulio (online).

n. soci partecipanti in presenza: 10

n. soci partecipanti online: 2

ELENCO CONSIGLIERI PARTECIPANTI: Quarta Francesco, Yuri Vadacca, Andrea Lorenzo, Ilaria Scatigna, Nicolas Cagnazzo, Mattia Vetrugno, Beatrice Quarta.

n. consiglieri partecipanti: 7

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. Quarta Francesco.

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Vadacca Yuri

Si dichiara aperta la seduta, procedendo alla **discussione dell'ordine del giorno**:

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario in carica Vadacca Yuri, procede a condividere la proposta di modifica dello Statuto, consegnando delle copie stampate ai presenti e condividendo lo schermo con i soci collegati nella videochiamata attivata con lo strumento google meet.

Segue un'introduzione sulle motivazioni che hanno spinto il Consiglio Direttivo in carica a riflettere e proporre le modifiche statutarie in oggetto. In particolare, il Segretario Vadacca Yuri interviene sottolineando come il processo che ha portato alla formulazione del nuovo statuto, sia un processo condiviso nel tempo con i soci e l'assemblea, pertanto ricapitola le principali motivazioni aprendosi a possibili suggerimenti e discussioni in merito.

Viene evidenziata la necessità di procedere all'aggiornamento dello statuto al fine di modificare la natura giuridica dell'associazione, che si evolverà in una forma ibrida tra un'Associazione di Promozione Sociale (APS), quella che ad oggi è la natura dell'Associazione, ed un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD). Questa nuova forma di natura giuridica è riconducibile all'acronimo APS ASD ed è in linea con la normativa dettata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per la qualifica APS e dal D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) per la qualifica ASD.

Tale esigenza nasce dalla volontà di valorizzare e potenziare le attività sportive dilettantistiche già promosse dall'associazione, in coerenza con le finalità statutarie. Difatti, nel corso degli ultimi, in particolare attraverso la gestione del Centro Sociale Polivalente ottenuta grazie alla partecipazione al Bando Luoghi Comuni con il progetto C.I. S.T.A. (Cultura, Inclusione/Innovazione, Sport, Tradizione, Ambiente), le attività sportive socio-ricreative e dilettantistiche sono state fortemente incrementate.



Associazione Culturale Giovani INFORMAZIONE APS ASD
via Sara Librando, 20 - 73041 Carmiano (LE)
CF: 93142950752
P. IVA: 05034190750
giovaniinformazione@pec.it

Inoltre, in occasione della revisione statutaria necessaria per integrare la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica all'interno della natura giuridica dell'Associazione, il Consiglio Direttivo in carica ha concordato di cogliere l'opportunità per rafforzare e precisare i principi, le finalità e gli scopi dell'Associazione, al fine di rendere più chiaro e distintivo la sua dimensione valoriale ed operativa.

Tali integrazioni mirano a definire con maggior dettaglio l'impegno dell'Associazione verso la promozione di valori condivisi, la tutela degli interessi collettivi e l'impegno sociale, garantendo così un'identità forte e una maggiore coerenza nelle attività e nei progetti futuri.

Il Presidente illustra la proposta di nuova versione dello statuto, sottolineando le principali modifiche introdotte e spiegandone le ragioni. Interviene il Segretario per discernere le modifiche necessarie per l'adeguamento alla normativa del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) per la qualifica ASD, da quelle volte a rafforzare i valori condivisi.

Segue una discussione tra i soci, nella quale si approfondiscono alcuni aspetti del nuovo testo statutario. Non emergono obiezioni sostanziali, pertanto si propone di procedere alla votazione, previa verifica delle deleghe regolarmente pervenute.

Il Presidente attesta che il socio Mattia Vetrugno ha ricevuto n. 2 deleghe, come previsto dallo statuto dell'Associazione ancora in vigore. Le deleghe, regolarmente sottoscritte, sono state verificate e ritenute valide. Il socio delegato partecipa pertanto alla votazione con quattro voti complessivi (uno proprio e tre per delega).

Il Presidente dichiara aperta la votazione per alzata di mano.

Il Presidente, constatato che tutti i presenti hanno espresso il loro voto, dichiara approvata all'unanimità la proposta di modifica statutaria, come da testo presentato e allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici competenti delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

Si autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici competenti per adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017 ed al D.Lgs. 36/2021 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Pertanto, conclusa la discussione del presente ordine del giorno, si dichiara sciolta l'Assemblea ordinaria alle ore 23.00.

Il presente verbale è stato redatto in data 20/05/2025, letto e approvato da

IL SEGRETARIO Vadacca Yuri

IL PRESIDENTE Quarta Francesco



Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce

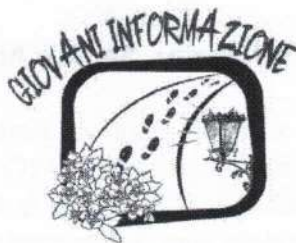
25 GIU 2025 n° 1796 serie 3

versati € 200,00 (duecento/00)

con Mod. F24 del 09/06/2025

L'ADDETTO ALL'UFFICIO
POLIFUNZIONALE
Luigi Lino De Carlo
*Firma su delega del Rettore Provinciale





STATUTO

“Associazione Culturale Giovani INformazione APS ASD”

Titolo I

Costituzione, Denominazione e Sede, Natura Giuridica e Principi, Durata

Art. 1. Costituzione, Denominazione, Sede, Natura Giuridica

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Carmiano, via Sara Librando 20, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata “Associazione Culturale Giovani INformazione APS ASD” in conformità al D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) e ss.mm.ii., al D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., al Codice civile e alla normativa in materia.
2. La denominazione di “Associazione di Promozione Sociale” e di “Associazione Sportiva Dilettantistica”, nonché i relativi acronimi di “APS” e “ASD” potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, rispettivamente, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.
3. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
4. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione “Associazione Culturale Giovani INformazione APS ASD”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2. Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II

Statuto, Finalità, Scopi e Attività

Art. 3. Efficacia dello statuto

1. L'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) e ss.mm.ii e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione, del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs. 39/2021.
2. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ente di Promozione Sportiva affiliante, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Art. 4. Principi, Finalità e Scopi

1. L'Associazione, in qualità di ente del Terzo settore (ETS), è centro di vita associativa libera, autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, a carattere volontario, democratico, antifascista e antimafia.
2. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale e sportiva dilettantistica da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della propria struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione, in particolare persegue le seguenti finalità e scopi:
 - contribuire a dare attuazione ai principi fondamentali della Costituzione ed in particolare agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 33 della stessa;
 - consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, la crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
 - sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
 - valorizzare il potenziale di crescita degli individui e dell'occupazione lavorativa;
 - favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività sociali, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
 - organizzare la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisca la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;
 - sostenere i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale;

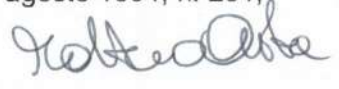
- accogliere e promuovere esperienze di volontariato;
- finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità e all'espressione della dignità della persona umana;
- promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
- operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
- organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
- incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
- incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari;
- promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio;
- indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
- sviluppare, promuovere, organizzare e diffondere attività giovanili, culturali, ricreative, di intrattenimento, assistenziali, in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, culturale, artistica, ed in generale aggregativa;
- gestire impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere le attività dell'associazione;
- gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;
- in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

Art. 5. Attività di interesse generale, attività sportiva dilettantistica e attività diverse

1. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

02      

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. L'associazione realizza i propri scopi con le attività di carattere artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale e sportivo dilettantistico, senza finalità di lucro. Inoltre, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5 lettera t) del decreto legislativo 117/2017, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti discipline sportive: Calcio, Pallavolo, Pallacanestro, Tennis, Tennis Tavolo, Scacchi, Bocce, Atletica Leggera, Ginnastica, Giochi e Sport Tradizionali, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
3. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
4. Quando sia necessario, ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.
Per l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, l'Associazione può ricorrere a tutte le prestazioni di lavoro sportivo previste dal decreto legislativo 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con

decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare, può effettuare:

- a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;
 - b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
 - c) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.
6. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
- L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III

Soci, Diritti e Doveri, Volontari, Tesserati, Sostenitori, Lavoratori

Art. 6. Soci

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato, tuttavia, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

02

[Handwritten signatures]

5

[Handwritten signatures]

2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
4. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
6. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile

Art. 7. Diritti e Doveri dei soci

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri. I soci hanno il diritto di:
 - o essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione;
 - o prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - o eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - o votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - o frequentare i locali dell'associazione;
 - o svolgere le attività comunemente concordate;
 - o di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;
 - o recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione;
- e il dovere di:
 - o rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - o rispettare lo statuto e le direttive dell'Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata;
 - o versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
2. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
3. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

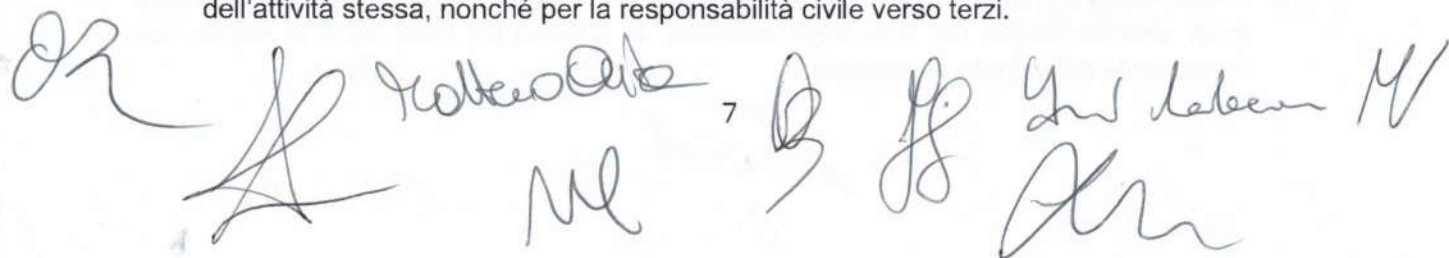


Art. 8. Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - A. per morte;
 - B. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - C. dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - D. per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 9. Volontari

1. I soci volontari sono coloro che aderiscono all'associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in favore della comunità e del bene comune, anche al fine di promuovere lo sport, prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
 - autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio
 - associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
5. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



6. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 10. Tesserati e Sostenitori

1. Assumono la qualità di tesserati tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall'Associazione, condividendone le finalità.
2. I tesserati non assumono la qualità di associato, né i diritti e doveri ad essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente statuto.
3. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative intraprese dall'associazione.

Art. 11. Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.
2. Il numero dei lavoratori assunti ed impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, così come previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017.
3. Per l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, l'Associazione può ricorrere a tutte le prestazioni di lavoro sportivo previste dal decreto legislativo 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo IV Organi Sociali e Cariche elettive

Art. 12. Organi Sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - A. l'Assemblea dei soci;
 - B. il Consiglio Direttivo;
 - C. il Presidente;
 - D. l'Organo di controllo, laddove eletto;
 - E. Il Revisore dei conti, laddove eletto.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 13. L'Assemblea

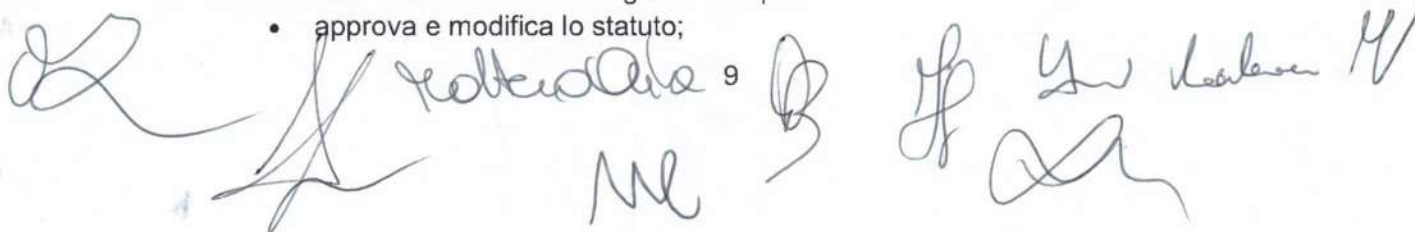
1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed è in regola con versamento della quota associativa.



2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa che la convoca:
- A. almeno una volta all'anno;
 - B. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - C. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - D. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
4. L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
6. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
8. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
 - approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
 - approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
 - nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 8;
 - delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

9. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approva e modifica lo statuto;



- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
10. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
11. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
Per le eventuali successive convocazioni, ai fini della validità dell'Assemblea straordinaria, occorre la presenza di almeno tre quarti del numero minimo di associati aventi diritto al voto richiesti nella precedente convocazione.
Gli associati aventi diritti al voto possono essere presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione.
È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
13. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

2. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

4. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

5. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Nello specifico:

 11

- 1) amministra l'associazione;
- 2) elegge tra i propri componenti il presidente;
- 3) elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- 4) elegge il tesoriere e il segretario;
- 5) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 6) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- 7) fissa delle quote associative;
- 8) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- 9) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- 10) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- 11) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- 12) conferisce procure generali e speciali;
- 13) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- 14) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- 15) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- 16) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- 17) elabora proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- 18) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- 19) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 20) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

7. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

8. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



Art. 15. Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
2. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16. Il Tesoriere

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17. Il Segretario

1. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 18. L'Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19. Il Revisore Legale dei Conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Titolo V **Patrimonio sociale, bilancio, libri sociali, Pubblicità e Trasparenza**

Art. 20. Il Patrimonio, l'esercizio sociale e il bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 21. Le entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - A. quote associative degli aderenti;
 - B. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - C. donazioni e lasciti testamentari;
 - D. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - E. rendite patrimoniali;
 - F. attività di raccolta fondi;
 - G. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - H. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione;
 - I. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 22. Il patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - A. beni immobili e mobili;
 - B. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - C. donazioni, lasciti o successioni;
 - D. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
3. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

Art. 23. I libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - A. libro degli associati;
 - B. registro dei volontari;
 - C. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - D. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 24. Le convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 25. Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 26. Bilancio sociale e informativa sociale

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
3. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 27. Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

1. Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.
2. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.
3. L'Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Art. 28. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 13, comma 9 del presente Statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al suddetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 29. Clausola compromissoria

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 30. Norma finale

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e in materia associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.



17

[Handwritten signatures and initials]